

Fisco e sentenze

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

NOTIZIARIO DELLE IMPRESE



Italy
By Appointment Only



Italy [B] [A] [O] è una Conciergerie di viaggio italiana, focalizzata su servizi esclusivi e accessi privilegiati. Ci piace progettare e realizzare esperienze belle e inaspettate sia sulle destinazioni tradizionali che in aree meno note, ma altrettanto incredibili del nostro Paese. BAO si fonda su un gruppo di specialisti di diversi settori: capitani e chefs, fotografi e sommelier, musicisti e piloti, sportivi ed esperti di turismo. Riteniamo l'Italia - un paese piccolo, con una storia molto lunga e squisita cultura - lo sfondo perfetto per sperimentare alcuni dei migliori tratti della vita. Crediamo che ognuno abbia bisogno di indossare l'abito giusto, quindi ci prendiamo il tempo per progettare uno adatto in base alle esigenze di ogni singolo cliente, essendo nostra ferma convinzione che nessuna vera emozione può essere trovata in omologati pacchetti di viaggio. L'obiettivo è permettere di sentirvi un gradito ospite, e non un turista - ottenendo il massimo vantaggio dai nostri contatti per le vostre diverse esigenze; siano di piacere, di lavoro o professionali.

Non pensate a BAO come un'agenzia di viaggio o un Tour Operator. Noi siamo prima di tutto appassionati, ed esperti professionisti del nostro territorio. BAO è un progetto di Derthona Viaggi srl. Ha la sua sede nella Villa Palladiana di Ca' Marcello (Levada di Piombino Dese - PD), ed una sede operativa a Palazzo Barenghi (Tortona - AL). È presente a Pechino ed Hong Kong. Riceve solo su appuntamento.

Per Contatti:
www.italybao.com
conciergerie@italybao.com

Il grande Oriente tributa
Paolo Polli



Il grande artista leccese si trova a Pechino per presentarsi a una Cina, che lo attende. Infatti, grazie alla sua fama internazionale, Polli è stato invitato a essere membro attivo dell'Asian Art Expo, a far parte di un comitato internazionale con il compito di giudicare e selezionare, tra settecento autori, le opere che verranno esposte al prestigiosissimo Salon d'Automne di Parigi.

Compito di grande rilievo che il pittore non manca di apprezzare:

«Ritengo questo invito un vero onore, sarò tra i pochi italiani a Pechino per decidere quali artisti avranno la possibilità di partecipare al Salon di Parigi. Inoltre, mi viene data la possibilità di esporre delle mie opere. Porterò quattro dipinti di ultima generazione che rappresentano il frutto e l'evoluzione di tutta la mia carriera artistica, ovvero la grande pittura di getto. Questo rappresenta in Oriente l'arte contemporanea italiana. Ovviamente non posso che essere onorato per questo ruolo e ringrazio pubblicamente l'organizzazione che mi ha ritenuto adatto a un compito con così tanta responsabilità. Si tratta di un encomio che non ha pari» conclude il maestro Polli.

L'importante Salone quest'anno saluta la sua V edizione e dal '27 al '30 gennaio porterà a Pechino la più importante esposizione artistica asiatica, nonché la più grande finestra per il mondo sull'arte orientale. Approvato dal Ministero del Commercio cinese, l'evento riunirà circa 700 artisti le cui opere saranno giudicate da una commissione mondiale formata da un centinaio di esperti del settore, che deciderà chi sarà ad esporre al Salon d'Automne di Parigi. La Fiera dell'Arte Asiatica vanta di essere l'unica esposizione artistica invitata alla Shanghai Expo 2010 e di essere l'unico partner cinese del Salon d'Automne di Parigi. All'evento parteciperanno anche artisti provenienti da oltre 50 paesi del mondo.

Nel suo lunghissimo curriculum troviamo nel 1992 una partecipazione con una mostra personale all'inaugurazione della Grande Mairie di Genas, a Lione. Nel 2007 è invitato alla Biennale Internazionale di Firenze, Fortezza da Basso. Nel 2008 espone al Museo di Mytishi (Russia), su invito personale del presidente della provincia di Mytishi. Ha realizzato opere monumentali, tra le quali la targa commemorativa a Stefano Casiraghi, campione del mondo di off-shore, collocata sul fondo del mare, all'ingresso della Grotta Azzurra, a Cala Galera sull'Argentario (Grosseto); il Monumento alla Mente Umana, complesso scultoreo di 7 elementi in cortina, dal peso di 12 t, con un'altezza di 6 m e un diametro di 8 m, sito in Annone di Brianza (Lecco), paese natale dell'artista.

La rotatoria delle trafiletrerie Mauri (Cesana), della ditto Mab (Lecco) e della Carpometal (Dolzago).

GALLERIA
VIA PONTE, 5
23841 ANNONE DI BRIANZA (LC)
Tel. 0341 260853 - 0341 216081
www.paolopolli.it

Ctr. La cessione del contratto di associazione in partecipazione non era finalizzata a un'indebita detrazione d'imposta

Abuso del diritto da dimostrare

Necessaria la prova della sottrazione fraudolenta al pagamento di un tributo

Gianluca Boccialatte
La pretesa erariale motivata su un presunto abuso del diritto richiede un'analisi fattuale precisa e circostanziata che dimostri la sottrazione fraudolenta al pagamento di un tributo. È quanto emerge dalla sentenza 13/45/13 della Ctr Lombardia.

La vicenda prende le mosse da una verifica dell'agenzia delle Entrate. Il controllo si era focalizzato principalmente sulla cessione di un contratto di associazione in partecipazione. I verificatori avevano concluso che tale cessione fosse priva di qualsiasi finalità economica, configurandosi invece come una mera finzione negoziale posta in essere dalla società cessionaria al solo scopo di fruire indebitamente della detrazione dell'Iva assolta sul corrispettivo pagato per subentrare nel contratto di associazione in partecipazione. In particolare, il processo verbale di constatazione aveva posto molta enfasi sul fatto che la società cedente non avesse materialmente versato la relativa Iva, per effetto di una compensazione con un credito, nonché sulla circostanza che la transazione realizzata avesse determinato una movimentazione di denaro residuale rispetto agli importi coinvolti, viste le compensazioni tra posizioni attive e passive esistenti tra i soggetti coinvolti.

Il successivo avviso di accertamento è stato impugnato in Ctp. I giudici di primo grado hanno condiviso la tesi dell'ufficio in merito alla natura elusiva/abusiva della transazione oggetto del contendere e hanno respinto il ricorso della società. Così quest'ultima ha presentato appello e si è vista dare ragione dalla Ctr.

Nella motivazione logica-giuridica a fondamento della de-

cisione, il collegio ha sottolineato prima di tutto come «nel nostro ordinamento, il principio del divieto di abuso del diritto trova la sua derivazione, per quel che concerne i tributi armonizzati (l'Iva, le accise e i diritti doganali) da un principio generale del diritto comunitario, secondo il quale i singoli non possono avvalersi fraudolentemente o abusivamente delle norme di tale diritto». In questo caso i giudici non ritengono sussistente un abuso del diritto realizzato al solo fine di ottenere un'indebita detrazione dell'Iva esposta in fattura. E in tal senso depongono una serie di elementi. A cominciare dal perseguimento di valide ragioni economiche, esaurientemente dimostrate dal significato utile realizzato dalla società nella transazione. Conclusio-

ne che - secondo la sentenza 13/45/13 - non può essere scalfita dalla presunta antieconomicità dell'operazione stessa per la società cedente, dato che la «circostanza poteva giustificare, nei confronti di quest'ultima, il disconoscimento della correlativa perdita e non anche il diniego dell'effettività dell'operazione che aveva consentito alla controparte di realizzare un profitto».

In secondo luogo, la Ctr ha sottolineato l'irrilevanza delle circostanze addotte dall'ufficio a sostegno della pretesa erariale. Non può essere attribuito alcun peso al fatto che la società cedente non avesse materialmente versato l'imposta relativa all'operazione per effetto della compensazione con un corrispondente credito. Secondo i giudici, infatti, «l'elusività di un'operazione economica deve essere connessa a una fraudolenta sottrazione del tributo e non anche al rimborso in compensazione di un credito la cui esistenza non è stata contestata».

Allo stesso modo, la Commissione di secondo grado non ritiene rilevanti le modalità regolamentazione economica della transazione, risultando indifferente che sia avvenuta integralmente con trasferimento di fondi oppure - come nel caso specifico - prevalentemente tramite compensazione. Di conseguenza, «appare pertinente l'eccezione mossa dalla società contribuente - conclude la pronuncia - sulla carenza di motivazione dell'avviso di accertamento e di prova dell'inesistenza e della fittizietà dell'operazione in esame».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il testo della sentenza
www.ilssole24ore.com/norme/documenti

La fine della lite. Il mutamento del quadro normativo

L'estinzione del giudizio blocca il rimborso delle spese

Andrea Barison

Il venire meno delle pretese del Fisco a seguito del mutato quadro normativo concretizza un'ipotesi di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Restano, quindi, a carico della parte che le ha anticipate le spese di giudizio. Non si può, inoltre, parlare di colpa grave dell'amministrazione finanziaria quando la sua pretesa è conforme a una circolare dell'agenzia delle Entrate. Sono le conclusioni alle quali perviene la sentenza 1/1/2013 della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una società di capitali contro una cartella di pagamento relativa al periodo di imposta 2007. Il Fisco ha provveduto a recuperare a tassazione il credito Ires utilizzato in compensazione della ricorrente nell'ambito del consolidato fiscale. E questo sul presupposto che non era stata rispettata la procedura prevista dall'articolo 43-ter, comma 2, del Dpr 602/1973. In primo grado la contribuente è risultata vincente e la cartella di pagamento è stata annullata.

Così l'amministrazione finanziaria ha proposto appello con controdeduzioni mentre la contribuente ha proposto appello incidentale. La società ricorrente fa presente che le pretese del Fisco - per

effetto delle modifiche apportate dall'articolo 2, comma 3, del Dl 16/2012 - sono venute meno. Ha chiesto, quindi, la refusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio e la condanna dell'amministrazione finanziaria al risarcimento dei danni per colpa grave ai sensi dell'articolo 96 del Codice di procedura civile. L'ufficio, nel frattempo, ha formulato la richiesta di cessazione della materia del contendere e rinuncia all'appello.

Il presidente della Commissione di secondo grado ha accolto la richiesta dell'amministrazione finanziaria e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con spese del giudizio estinto a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46 del DlgS 546/1992.

La contribuente si oppone contro tale provvedimento in quanto, a suo avviso, si tratta di un'ipotesi di rinuncia all'appello con diritto, quindi, secondo quanto stabilito dall'articolo 44 DlgS 546/1992, al rimborso delle spese di lite. Il collegio respinge il reclamo. Per i giudici il «cambiamento radicale di una disposizione di legge è un caso che giustamente porta a una definizione della pendenza tributaria non imputabile a un semplice ripensamento». Di conseguenza - spiega la pronuncia - il venire meno delle pretese del Fisco a causa del mutato quadro normativo realizza un'ipotesi di cessazione della materia del contendere. Le spese del giudizio devono, perciò, restare a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del DlgS 546/1992. Per quanto riguarda, infine, la presunta colpa grave del Fisco i giudici ritengono che non sussista poiché l'amministrazione finanziaria aveva seguito le indicazioni fornite da una circolare.

ONLINE



TUTTE LE SENTENZE A PORTATA DI CLICK

Le principali sentenze tributarie aggiornate quotidianamente. Semplice l'accesso: basta digitare l'indirizzo internet www.guidanormativa.ilssole24ore.com ed entrare nella sezione «Ultim'ora»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ctp. Mancata presentazione dopo l'invito a comparire

Rettifica da studi di settore superabile in contenzioso

Giovambattista Tona

L'accertamento del reddito in base agli studi di settore può essere superato se il contribuente dà piena prova al giudice tributario dell'ammontare del minor reddito effettivamente percepito, anche se non ha contestato prima i calcoli presuntivi dell'amministrazione. È quanto emerge dalla sentenza 17/40/13 della Ctp Milano.

La controversia scaturisce da un accertamento a carico del titolare di un'attività di consulenza informatico. L'avviso aveva quantificato induttivamente, e in applicazione degli studi di settore, maggiori ricavi imponibili per circa 25mila euro rispetto ai soli 8mila dichiarati. Il contribuente ha chiesto l'annullamento di tale atto, spiegando di avere iniziato la propria attività solo alcuni anni prima e di essere

riuscito a concludere un solo contratto di consulenza nell'anno di imposta di riferimento. Aveva pertanto avuto un unico cliente, con il quale aveva risolto il proprio rapporto l'anno successivo, quando, nel frattempo, aveva cominciato a lavorare presso una società con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Dal canto suo, l'ufficio ha rivendicato la piena correttezza dei calcoli presuntivi eseguiti sulla base degli studi di settore e ha lamentato che il consulente informatico non si era presentato, dopo l'invito a comparire, per offrire documentazione e memorie alla valutazione dell'ufficio accertatore.

La Ctp non nega che l'amministrazione finanziaria abbia correttamente operato nell'applicazione dell'articolo

62-sexies del Dl 331/1993, ricorrendo allo studio di settore quale «specifico strumento analitico-induttivo di ricostruzione reddituale». Ma aggiunge che questo accertamento può essere contestato nella fase del contraddittorio dinanzi al giudice, anche se il contribuente non ha dato seguito all'invito a comparire dinanzi all'amministrazione. Se venisse meno questa facoltà per tale mera inottemperanza - a parere del collegio - verrebbero compromessi i principi costituzionali del diritto di difesa (articolo 25 della Costituzione) e di tutela giurisdizionale contro i provvedimenti della pubblica amministrazione (articolo 113 della Costituzione).

D'altronde, come ha di recente ricordato la Cassazione, a nessuna condizione la media di settore non può da sola integrare la

prova presuntiva del maggior reddito né può determinare l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente (ordinanza 17804/2012).

Le presunzioni

L'accertamento tributario standardizzato è un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard considerati, ma nasce soltanto in esito al contraddittorio da attivare con il contribuente al quale non va frapposta alcuna limitazione di mezzi e di contenuto; e la mancata risposta all'invito può essere dal giudice valutata liberamente (Cassazione, sezioni unite, pronuncia 26635/2009), ma non consolida l'accertamento.

Il consulente fiscale, libero professionista per un solo anno e per un solo cliente, ha potuto così dimostrare in giudizio il suo scarso successo sul mercato, prima di diventare un co.co.co. e ha così ottenuto l'annullamento dell'avviso di accertamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Soggetti non residenti. L'inapplicabilità dell'accertamento

Il sintetico non «distingue» i redditi prodotti in Italia

Lorenzo Turco

L'accertamento sintetico non è applicabile ai soggetti fiscalmente non residenti, in quanto non è idoneo a provare l'effettiva produzione in Italia di redditi imponibili nel territorio dello Stato secondo i criteri di collegamento fissati dall'articolo 23 del Tuir. A stabilirlo è la Ctp Brindisi con le sentenze 286-287-288-289/2/2012.

Il caso riguardava una persona fisica di nazionalità olandese intestataria in Italia di alcuni immobili e autovetture. Da una verifica dell'ufficio è emerso che l'individuo era iscritto nell'anagrafe della popolazione italiana e che non aveva mai dichiarato redditi al Fisco italiano. Dopo aver considerato l'Italia quale

Paese di residenza fiscale del contribuente, l'ufficio, quindi, ha determinato il reddito complessivo a questi attribuibili applicando i coefficienti presuntivi di reddito previsti dal decreto ministeriale, in relazione agli indicatori di capacità contributiva (disponibilità in Italia di immobili e di autovetture).

Pertanto l'ufficio ha determinato il reddito complessivo del contribuente (ritenuto fiscalmente residente in Italia) senza preventivamente accertare se la fonte di produzione di tale reddito fosse localizzata in Italia o all'estero. Ciò in quanto, in base all'articolo 3, comma 1, del Tuir, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono ivi sottoposti a imposizione in relazione ai

redditi ovunque prodotti, non essendo dunque richiesto all'ufficio di accertare la localizzazione della fonte produttiva dei redditi. Diversamente, in base agli articoli 3 e 23 del Tuir, i soggetti non residenti sono sottoposti a tassazione in Italia esclusivamente in relazione ai redditi di fonte italiana.

In primo luogo, il cittadino olandese ha provato di essere fiscalmente residente nei Paesi Bassi, anche per effetto delle regole contenute nell'articolo 4, paragrafo 2, del Trattato contro le doppie imposizioni tra Italia e Paesi Bassi (tie-breaker rules). Inoltre ha dimostrato di aver dichiarato e versato le imposte al Fisco olandese negli anni accertati. Infine, ha contestato la pos-

sibilità di applicare il reddito-metro per dimostrare il possesso di redditi di fonte italiana, non essendo tale modalità di accertamento idonea a determinare il reddito prodotto da un soggetto non residente in Italia, bensì solo quanto è stato in grado di spendere nello Stato.

Dopo aver riconosciuto i Paesi Bassi come unico luogo di residenza fiscale del contribuente in base al Trattato, la Ctp ha sancito l'inidoneità del reddito-metro ai fini della tassazione dei soggetti fiscalmente non residenti. Tale modalità di accertamento, infatti, permette al Fisco di dimostrare la produzione di redditi, ma non consente di stabilire se questi siano di fonte italiana ai sensi dell'articolo 23 del Tuir (e quindi tassabili in Italia). Il collegio ha anche rilevato l'illegittimità degli avvisi di accertamento, per essere stati emessi in assenza della notifica dell'invito al contraddittorio al contribuente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fatture per operazioni inesistenti

È insufficiente la dichiarazione resa da terzi

Laura Ambrosi

La dichiarazione di un terzo che ammette di aver emesso fatture per operazioni inesistenti non basta a fondare un accertamento a carico del beneficiario del documento. Spetta all'ufficio, infatti, produrre ulteriori elementi a conferma delle dichiarazioni e a sostegno della pretesa. A precisarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 1/3/13 (presidente e relatore Montanari).

La vicenda trae origine dal verbale redatto dalla Guardia di finanza nel quale il titolare di un'impresa individuale ha dichiarato di aver emesso, durante l'anno d'imposta sottoposto a controllo, fatture per operazioni inesistenti a beneficio di una società. In particolare, ha specificato che le prestazioni non erano mai state eseguite anche per l'assenza di dipendenti e che erano meramente finalizzate a far conseguire un risparmio d'imposta. Per l'emissione di tali documenti fasulli gli era riconosciuto un compenso pari al 10% dell'ammontare delle fatture. Così sono stati contestati alla società beneficiaria la deduzione del costo e la detrazione dell'Iva relative alle fatture. È il successivo avviso di accertamento che ha fondato esclusivamente sulla dichiarazione dell'imprenditore circa l'inesistenza delle prestazioni.

La società ha presentato ricorso che è stato accolto dalla Ctp. I giudici hanno rilevato che l'ufficio non aveva avanzato alcun ulteriore elemento di prova a sostegno della pretesa. La dichiarazione del fornitore non poteva, da sola, adempiere all'onere probatorio previsto. Richiamando i principi della Suprema corte (sentenza 9876/2011), il collegio evidenzia che nel processo tributario la dichiarazione del terzo ha valore meramente indiziario e

può concorrere al convincimento del giudice, solo quando confortata da altri indizi. Sono quindi necessari ulteriori riscontri o, almeno, che si possa qualificare come «dichiarazione confessoria» per le conseguenze negative che derivano a chi l'ha rilasciata.

La pronuncia ha constatato la totale mancanza di indizi: non risultavano indicate le possibili conseguenze negative, non erano stati effettuati riscontri bancari, non vi erano appunti, e-mail, lettere. Anche l'assenza di personale dipendente non poteva essere un idoneo elemento di prova, dato che - per sua stessa ammissione - l'imprenditore si era avvalso dell'opera di collaboratori esterni. Inoltre, tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente confermava l'esistenza delle prestazioni fatturate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01 | IL CASO
L'amministrazione finanziaria ha contestato a una società la deduzione del costo e la detrazione dell'Iva in relazione a fatture che, secondo quanto dichiarato dall'emittente, si riferivano a operazioni inesistenti

02 | LA DECISIONE
La Ctp ha accolto il ricorso presentato dalla società perché l'ufficio non aveva avanzato alcun ulteriore elemento di prova a sostegno della pretesa e la dichiarazione rilasciata dal fornitore non poteva, da sola, adempiere all'onere probatorio